



17339-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI

- Presidente -

Sent. n. sez. 338/2021

ROBERTO BINENTI

CC - 28/01/2021

GAETANO DI GIURO

- Relatore -

R.G.N. 18730/2020

RAFFAELLO MAGI

ALESSANDRO CENTONZE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso il decreto del 23/04/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

~~letta/sentite le conclusioni del PG~~

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Simone Perelli, che chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

### RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 23/04/20, ha rigettato, per quanto di interesse in questa sede, gli appelli proposti da (omissis) e (omissis), rispettivamente moglie e figlia (ed eredi, al pari di (omissis), non ricorrente) di (omissis), soggetto nei cui confronti, prima del decesso avvenuto l'1.6.17, era stata formulata la proposta di prevenzione, avverso il decreto del Tribunale di Ancona - Sezione Misure di Prevenzione del 19/09/19, col quale veniva disposto il sequestro, ai sensi degli artt. 18 e 20 del d. lgs. n. 159 del 2011, di un lotto di terreno e di somme di denaro presenti su conti correnti formalmente ad esse intestati.

2. (omissis) e (omissis) propongono ricorso per cassazione, tramite il proprio comune difensore.

2.1. Col primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione dell'art. 18, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, e si rileva che la richiesta di sequestro doveva essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva dei destinatari della misura.

La difesa rileva che: - a fronte della richiesta del Procuratore della Repubblica di Ancona, con atto depositato il 27.11.18, nei confronti di (omissis), (omissis) e (omissis), in qualità di eredi a titolo universale di (omissis), deceduto l'1.6.17, dell'applicazione, con procedura ordinaria di cui agli artt. 20 e 24 d. lgs. n. 159 del 2011, della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, preceduta dal sequestro, essa difesa ne eccepiva, con memoria depositata in data 29.1.19, l'inammissibilità nei confronti della (omissis) e della (omissis), avendo le stesse rinunciato all'eredità con atto notarile del 30.7.17; - all'udienza del 16.9.19 dinanzi al Tribunale di Ancona il Procuratore richiedente modificava la sua proposta, ritenendo che i soggetti proposti dovessero essere "considerati più che come eredi come intestatari fittizi"; - il Tribunale di Ancona disponeva comunque il sequestro, sostenendo la legittimità di iniziare, ai sensi dell'art. 18 d. lgs. n. 159 del 2011, il procedimento di prevenzione patrimoniale dopo la morte del soggetto



(nei confronti del quale doveva essere disposta la confisca) non solo nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, ma anche nei confronti degli intestatari fittizi quali ritenute la (omissis) e la (omissis); - la questione veniva riproposta in appello dalle attuali ricorrenti.

Al riguardo la difesa osserva come la sentenza delle Sezioni Unite n. 12621 del 2016 abbia concluso in modo diametralmente opposto a quanto sostenuto dalla Corte di appello di Ancona, escludendo che possa ricomprendersi nelle formule lessicali utilizzate dall'art. 18 del decreto summenzionato, un'accezione atecnica, in grado di ricomprendere fra i successori del proposto anche i soggetti subentrati in vita a quest'ultimo nella titolarità apparente di determinati beni. E come anche precedentemente le Sezioni Unite abbiano ribadito che le nozioni di "erede" e "successore a titolo universale o particolare" sono quelle proprie del codice civile, senza alcuna possibilità di un'interpretazione di tipo analogico.

Il difensore lamenta che la Corte di appello: - ritiene erroneamente che la Corte di cassazione non circoscriva la qualifica di legittimati passivi ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, alla categoria di successori a titolo universale o particolare, ma riconduca l'ambito di operatività della confisca a tutti i beni di cui il proposto abbia avuto la disponibilità a qualsiasi titolo e *uti dominus*; - a tale proposito cita la sentenza n. 10153 della Sesta Sezione, che non afferma la legittimazione passiva ex art. 18, comma 3, citato dell'erede che ha rinunciato, come nel caso in esame, ma al contrario che si resta eredi e dunque legittimati passivi in presenza di una rinuncia inefficace perché tardiva.

Rileva che, essendo soltanto i successori a titolo universale o particolare legittimati passivi nei confronti dei quali può esperirsi nel termine di cinque anni l'azione *post mortem* ex art. 18 d. lgs. n. 159 del 2011, ferma restando l'eventuale estensione della misura ablativa anche nei confronti di ulteriori beni di terzi intestatari fittizi, il difetto di legittimazione degli attuali destinatari del sequestro avrebbe dovuto comportare la declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta formulata.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 7, 18, 20, 23, 26 d. lgs. n. 159 del 2011 e in particolare lesione delle garanzie difensive per la modifica operata dal P.m. in udienza in relazione alla qualifica soggettiva dei destinatari della misura, che doveva essere dichiarata inammissibile.



Lamenta la difesa che la Corte di appello ha ritenuto che la modifica del contenuto della richiesta di sequestro operata dal P.m. in udienza, dinanzi al Giudice di primo grado, non abbia comportato alcun mutamento della domanda e alcuna violazione dei diritti della difesa. Rileva, invero, di avere da subito exceptio l'irritualità di tale modifica, in quanto investente sia la qualifica soggettiva dei legittimati passivi - da eredi trasformati in terzi intestatari fittizi - sia la *causa petendi*, relativa ad atti negoziali *inter vivos* e non *mortis causa*, sia il *tempus*. Evidenzia, inoltre, che tale situazione avrebbe dovuto imporre una nuova notifica della richiesta, così come modificata dal P.m., agli interessati, che tra l'altro non erano presenti il giorno dell'udienza, e la concessione di un analogo termine non inferiore a dieci giorni per la fissazione di un'ulteriore udienza. E ciò nell'ottica della sempre maggiore giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione e nella considerazione che il mutamento investe anche profili processuali e di prova, come reso evidente dal tenore dell'art. 26 d. lgs. n. 159 del 2011 che disciplina specificamente la prova dell'intestazione fittizia.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione vengono dedotte violazioni di legge per motivazione apparente in ordine ai motivi di appello nn. 1 e 8 relativi alla inammissibilità parziale della richiesta del P.m. (al punto 1) in quanto contraddittoria in ordine all'oggetto di apprensione, nonché carenza di motivazione.

Ci si duole che: - la Corte di appello ignori il dato letterale della richiesta della Procura di Ancona che al punto 1 indica le "somme presenti sui rapporti bancari intestati agli eredi (omissis) e (omissis) fino all'importo di € 68.440,00", esclusivamente come oggetto di provvedimento d'urgenza ex art. 22 d. lgs. n. 159 del 2011, procedura d'urgenza alla quale vi è stata espressa rinuncia senza contestuale espressa richiesta di assoggettare i medesimi beni alla "procedura ordinaria" di cui agli artt. 20 e 24 d. lgs. n. 159 del 2011; - a fronte dell'insanabile equivocità del provvedimento di sequestro sul punto, in assenza di motivazione sulla ragione della apprensione e di specificazione se il suddetto importo fosse il medesimo del libretto di deposito giudiziario n. 40416 (già sottoposto a sequestro penale; deposito che nel procedimento penale era stato funzionale alla liberazione della quota di un immobile acquistato a Milano, per il quale vi era stata espressa rinuncia all'apprensione da parte della Procura istante), oppure fosse da rinvenire sui rapporti bancari intestati alla (omissis) e alla (omissis), liberi da



vincoli dell'Autorità Giudiziaria, la Corte, anziché dichiarare l'illegittimità del sequestro sul punto, abbia provveduto ad una motivazione integrativa nell'intento di surrogarsi al Giudice di primo grado per sanare il vizio del provvedimento.

2.4. Violazione di legge per motivazione apparente in ordine ai motivi di appello nn. 4 e 5 relativi all'insussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 d. lgs. n. 159 del 2011 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 27/01/2019.

La difesa evidenzia di avere, con l'atto di appello, rilevato che: - dal procedimento penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Ancona del 18.12.2019 si evince la totale assenza di prova, rispetto ai fatti contestati, del conseguimento di un significativo profitto di reato da parte della (omissis) e del suo defunto marito; - dal proc. pen. n. 8982/2007 RGNR gli altri imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto, con ovvia estensibilità dell'assoluzione nel merito alla condotta del presunto correo, il defunto (omissis), per il quale risulta intervenuta declaratoria di non doversi procedere per morte del reo; - dal proc. pen. n. 7637/2011 RGNR emerge che (omissis), peraltro nel lontano 2007, si era limitato a svolgere "meri compiti esecutivi per l'apertura della nuova sede (installazione di insegne/comunicazione di avvio dell'attività)" e aveva "operato sul conto (omissis) su delega di (omissis)"; - nel proc. pen. n. 3159/2010 RGNR il fatto contestato è stato riqualficato da riciclaggio a truffa.

Sottolinea la difesa come la Corte di appello, pur prendendo atto di tali rilievi, abbia omesso di trarre le dovute conseguenze, sostenendo la legittima utilizzabilità, ai fini della decisione del giudizio di prevenzione, anche di atti di indagine inidonei a sostenere l'accusa in sede penale. E ciò in assenza di precisi elementi di fatto in grado di provare la commissione di delitti da parte di (omissis) determinanti illeciti profitti in un significativo arco temporale; e in assenza, altresì, di indagini economico-finanziarie in ordine al periodo dal 1978 al 2005, nel quale lo stesso era titolare di un'impresa fiorentissima di pellicceria in (omissis) con fatturati annui elevatissimi.

Rileva il difensore che, alla luce di tali considerazioni, va annullato il decreto impugnato e vanno adottati i conseguenti provvedimenti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.



2. Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.

Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).

3. Infondato è il primo motivo dei ricorsi.

La Corte di appello di Ancona, con riguardo al rilievo svolto dinanzi alla stessa - e riproposto in questa sede - sull'erronea applicazione dell'art. 18, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011 e sul fatto che la richiesta di sequestro avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Tribunale per difetto di legittimazione passiva dei destinatari della misura, lo ritiene infondato. Al riguardo rileva che: - la proposta formulata dal Procuratore della Repubblica di Ancona è diretta agli odierni appellanti quali eredi a titolo universale di (omissis), deceduto prima della proposta stessa e ha ad oggetto "beni ritenuti direttamente o indirettamente nella disponibilità del proposto"; - tali beni risultano entrati nel patrimonio degli appellanti, almeno in buona parte, quando ancora (omissis) era in vita (quanto al lotto di terreno in virtù di donazione della nuda proprietà; quanto alla somma di euro 68.440,00 - pagata a titolo di caparra e acconto sul prezzo dell'appartamento di (omissis) - proveniente da un conto intestato a (omissis), alimentato da bonifici effettuati

 5



dalla (omissis); quanto alla somma di euro 53.970,53, ad eccezione di euro 4.199,00, proveniente da saldi attivi presenti su rapporti bancari intestati agli odierni appellanti); - correttamente il Tribunale di Ancona ha evidenziato che, nel caso di specie, i successori di (omissis) hanno acquistato il possesso dei beni non già *iure successionis* ma *iure proprio* (sia perché pervenuti prima dell'apertura della successione, sia perché i soggetti non hanno mai assunto la qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità) e ha sottolineato la necessità di verificare se l'azione poteva essere intentata nei confronti degli appellanti; - altrettanto correttamente detto Tribunale ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12621 del 22/12/2016, depositata il 16/03/2017, De Angelis, che, ribadita la necessità di una rigorosa interpretazione delle nozioni di "erede" e di "successore a titolo universale" o "particolare" di cui all'art. 18, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, ha riconosciuto la possibilità, nell'ipotesi in cui l'azione di prevenzione patrimoniale sia esercitata, ovvero prosegua dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, di una sua estensione ai beni fittiziamente intestati dal proposto in vita a terzi, non implicando le previsioni dell'art. 18 del suddetto decreto un restringimento di detta azione ai beni ricevuti dagli eredi. La Corte territoriale osserva, quindi, che nel provvedimento impugnato è stato correttamente ritenuto che l'art. 18 rappresenta una norma di contenuto prettamente processuale, funzionale cioè non tanto a delimitare l'oggetto dell'ablazione, quanto ad individuare un valido contraddittore al fine di rendere possibile la trattazione del procedimento ma non esaurisce né condiziona il tema del recupero dei beni illecitamente accumulati dal *de cuius* in vita. E con riguardo all'eccezione, riproposta in questa sede, secondo cui il Tribunale avrebbe citato un precedente non conferente, in quanto relativo ad un'ipotesi di rinuncia all'eredità inefficace poiché tardiva, mentre nel caso di specie sarebbe tempestiva, la ritiene parimenti inaccoglibile. Osserva al riguardo che: - in detta pronuncia la Corte di cassazione, pur precisando che si trattava di rinuncia all'eredità tardiva, affrontava tuttavia il profilo connesso alla disponibilità del bene da parte del chiamato all'eredità, e, contrariamente a quanto dedotto con l'appello, non circoscriveva la legittimazione passiva ex art. 3 d. lgs. n. 159 del 2011 alla categoria dei successori a titolo universale o particolare (con conseguente inefficacia, a tali fini, dell'eventuale rinuncia tardiva ai sensi dell'art. 485 cod. civ.), bensì riconduceva l'ambito di operatività della confisca a tutti quei beni dei quali il proposto avesse avuto la disponibilità a qualsiasi titolo e *uti*



*dominus* ex art. 1140 cod.civ.; - sulla base di tale insegnamento e in linea con la citata pronuncia delle Sezioni Unite, il Tribunale ha correttamente incentrato l'analisi sull'effettiva e concreta disponibilità dei beni in capo al proposto (beni da ritenersi fittiziamente intestati dal proposto a soggetti che poi risulteranno chiamati all'eredità) e sulla provenienza degli stessi dall'accumulo di risorse di illecita origine, ritenendo pertanto applicabile, una volta dimostrata la fittizietà, la disciplina di cui all'art. 26, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011, che non esclude la figura del successore; - per tali ragioni gli appellanti devono essere considerati legittimati passivi ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, proprio perché, chiamati all'eredità, sono risultati intestatari fittizi di beni dei quali il proposto aveva piena disponibilità, ancorché indiretta.

La motivazione della Corte di appello di Ancona, e ancor prima quella del Tribunale di Ancona, in punto di legittimazione passiva delle odierne ricorrenti risulta di sicuro rigore logico-giuridico e in perfetta coerenza con i principi giurisprudenziali espressi in questa sede.

Va, invero, osservato che l'art. 18, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui "il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca" con la conseguenza che "in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso", deve essere letto in combinato disposto col precedente comma dello stesso articolo. Secondo il quale "le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione" e "in tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa".

E' evidente che la <sup>(omissis)</sup> e la <sup>(omissis)</sup>, chiamate all'eredità di <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup>, seppure non eredi, avendo rinunciato all'eredità, sono terze intestatarie di beni loro trasferiti e come tali riconducibili alla categoria più vasta degli "aventi causa", come specificato dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicate (a pag. 9). Invero, nei confronti di <sup>(omissis)</sup> risulta essere stata formulata, come specificato dal decreto impugnato (a pag. 1), proposta di prevenzione già prima del decesso, intervenuto l'1.6.17, con la conseguenza che nei confronti delle odierne ricorrenti il procedimento di prevenzione poteva essere proseguito.



La sentenza delle Sezioni Unite citata afferma che «l'azione patrimoniale può essere orientata sui beni frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego - secondo la generale disposizione di chiusura contenuta nell'art. 18, comma 4, che consente l'inizio o la prosecuzione del procedimento finanche nelle ipotesi di assenza, residenza o dimora all'estero del soggetto proponibile per la misura - a chiunque pervenuti o formalmente intestati dal *de cuius* (successori universali e particolari o terzi intestatari), coinvolgendoli nel procedimento applicativo a norma degli artt. 18, commi 2 e 3, 20, comma 1, 22, comma 2, 23, commi 2 e 4, 24, comma 1, 25 e 26, comma 1: disposizioni volte a colpire, all'esito di un accertamento svolto nel rispetto del contraddittorio con tutti i soggetti interessati, l'illecita accumulazione patrimoniale fittiziamente intestata o trasferita a chiunque, ovvero a rimediarsi per l'equivalente quando ciò non sia possibile».

E' indubbio che in detta sentenza, da una parte, viene avanzata un'interpretazione volta a far prevalere le concrete finalità sottese al nuovo regime di prevenzione patrimoniale - individuate nello «intento di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non venga fornita una dimostrazione di lecita acquisizione» - dall'altra, viene evidenziata l'ampia estensione dei contenuti dell'azione patrimoniale in esame, tanto sotto il profilo dei poteri di indagine, quanto dei beni confiscabili.

Alla luce di tali riflessioni, è chiara l'incompatibilità di un sistema di prevenzione così delineato, costruito con un'elasticità tale da poter perseguire concretamente gli obiettivi per i quali è stato introdotto, rispetto alle limitazioni alla proponibilità dell'azione o alla sua prosecuzione asserite dalle odierne ricorrenti (che giungono finanche a proporre un costrutto ermeneutico elusivo della *ratio* sottesa all'insieme delle norme che compongono il regime di prevenzione), i cui rilievi svolti nel primo motivo di ricorso sono pertanto infondati.

4. Infondato è anche il secondo motivo dei ricorsi.

La Corte di appello di Ancona rileva che, diversamente da quanto dedotto con l'appello, e riproposto dalle ricorrenti in questa sede, «non sembra nemmeno essersi verificato alcun mutamento della domanda e alcuna violazione dei diritti della difesa, atteso che il PM ha semplicemente meglio descritto il contenuto di quanto già espresso nella

 8



proposta originaria, che, sin dall'inizio, aveva ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ai congiunti chiamati all'eredità». Aggiunge che «è noto peraltro che "nel procedimento di prevenzione l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della domanda....essendo la qualificazione della domanda potere generale del giudice procedente, le parti ben possono prospettarsi la possibilità di tale esercizio in qualsiasi momento in cui il giudice venga chiamato a deliberare su una domanda; non c'è, pertanto, violazione del contraddittorio se le parti sono state messe in grado di dispiegare qualsivoglia iniziativa e deduzione sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla richiesta avanzata ed alla sua possibile qualificazione demandata al giudice..." (Cass. Sez. 6, 26820 del 7.6.2012, Lunetto Rv. 253116; Cassa. Sez. VI, 43446 del 15.6.2017, Cristodaro)».

Orbene, come il Collegio ha avuto modo di riscontrare, il Pubblico ministero richiedente si è limitato a rilevare che la <sup>(omissis)</sup> e la <sup>(omissis)</sup> dovessero essere considerate "più che come eredi, come intestatari fittizi". Considerato, quindi, che alle odierne ricorrenti sono state assicurate tutte le facoltà e garantiti tutti i mezzi necessari per difendersi e per contestare la valutazione di pericolosità del loro dante causa o per dimostrare la liceità della provenienza dei beni acquisiti, difesa peraltro mai svolta nel caso di specie, nessuna violazione del diritto al contraddittorio può dirsi integrata nei termini denunciati. Le ricorrenti neppure si confrontano con le ragioni prospettate dalla Corte, così riproponendo la medesima violazione e insistendo su una rinnovazione della notifica e su una necessità di un termine difensivo, che, secondo la loro stessa prospettazione, non erano stati richiesti in giudizio e comunque non erano dovuti per quanto sopra specificato e per quanto affermato dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite citata (circa la necessità dell'integrazione del contraddittorio nelle forme indicate dall'art. 23 d. lgs. n. 159 del 2011, nel solo caso di soggetti "terzi" rispetto ai successori ai quali estendere l'azione di prevenzione patrimoniale).

5. Inammissibili sono, invece, il terzo e il quarto motivo dei ricorsi.

Essi, in realtà, si risolvono in denunce di sottovalutazione di argomenti difensivi che sono stati invece affrontati e presi in considerazione dalla Corte di appello, e, comunque, involgono difetti di motivazione (e non violazioni di legge) non ammessi in questa sede.



Diversamente da quanto lamentato dal difensore non vi è incertezza circa la richiesta di sequestro della Procura del Tribunale di Ancona di cui al punto 1, relativa alle "somme presenti sui rapporti bancari intestati agli eredi (omissis) e (omissis) fino alla concorrenza di € 68.440,00" e il Tribunale di Ancona nel disporre il sequestro non ha errato (né è incorso nel vizio motivazionale lamentato). Invero, come specificato a pagina 7 del decreto impugnato e direttamente riscontrato dal Collegio: - nell'originaria proposta del Procuratore era stata chiesta l'applicazione della misura ablatoria d'urgenza ex art. 22 d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione a tali somme fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato, corrispondente alle somme pagate a titolo di caparra e acconto dalla famiglia (omissis) sul prezzo complessivo di euro 226.000,00, quale corrispettivo convenuto nel rogito di vendita a (omissis) della porzione di immobile (appartamento e box) di (omissis), e in subordine, qualora il Tribunale non avesse concesso il sequestro d'urgenza delle somme suddette, era stato richiesto il sequestro ex art. 20 del d. lgs. n. 159 del 2011 della quota parte della porzione del medesimo immobile fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato; - nella proposta rettificata (tramite allegazione delle nuove pagine da 1 a 23), depositata all'udienza del 28.11.19, il P.m. rinunciava alla procedura d'urgenza e ribadiva la richiesta di sequestro nei confronti delle somme presenti sui rapporti bancari intestati alla (omissis) e alla (omissis) fino alla concorrenza di euro 68.440,00 per la medesima causale; - all'udienza del 16.9.19 il P.m. rinunciava alla richiesta di sequestro relativa all'immobile; - pertanto la richiesta di sequestro delle somme di cui al punto 1) non è mai venuta meno, rinunciando il P.m. alla sola procedura d'urgenza ed optando quindi per quella ordinaria in relazione alle somme di cui trattasi, come evincibile dalla lettura della proposta stessa, in cui, nel ritenere non opportuno proporre la confisca di prevenzione per l'immobile di (omissis), si reiterava la richiesta in relazione ad una parte del prezzo convenuto dell'immobile, ovvero caparra e primo e secondo acconto, per complessivi euro 68.440,00 (corrispondente ad una quota del 30,28 %), versata da (omissis) e (omissis), così come ribadito nelle richieste finali (pag. 23 della nuova proposta, in cui si specifica che "a rettifica della sujestesa richiesta si chiede la procedura ordinaria e non d'urgenza"); - correttamente il Tribunale si è pronunciato anche sulla richiesta relativa alle somme di cui al n. 1), talché non sussiste alcun difetto di correlazione tra quanto richiesto dal Procuratore e quanto deciso, né si è

 10



incorsi in alcun difetto motivazione, altresì non sindacabile in questa sede.

Con riferimento alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 d. lgs. n. 159 del 2011, così come riletto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 (che sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite Spinelli insiste sul principio di correlazione temporale tra incrementi patrimoniali confiscabili in sede preventiva e pericolosità sociale, ritenendo ravvisabile quest'ultima nel caso di delitti commessi abitualmente, produttivi di profitti che costituiscano o abbiano costituito l'unico reddito del soggetto o quantomeno una componente significativa di tale reddito), la Corte di prevenzione dedica ampio spazio alla disamina della questione, sì da non potersi certamente sostenere una mancanza di motivazione.

Invero, la Corte territoriale, pur prendendo atto che a carico di (omissis) non vi erano condanne definitive, evidenzia come il Tribunale abbia valorizzato i numerosi precedenti penali e di polizia sin dal 2007 e l'inizio della sua condotta criminosa sin dagli anni 2005-2006. Ripercorre, quindi, le stesse vicende processuali individuate nel motivo fino a quella del riciclaggio derubricato in appello a truffa (contrattuale). Evidenzia, con riguardo a detta vicenda, come i coniugi (omissis) e (omissis) avessero a pieno titolo concorso nella realizzazione di detto reato in danno di cittadini inglesi, che indotti in errore, con artifici e raggiri, avevano emesso bonifici in favore dei suddetti per un importo di euro 249.605,39 per l'acquisto di un immobile, di cui tuttavia i primi non avrebbero avuto la disponibilità. Rileva che tale procedimento, come ben evidenziato dal Collegio di primo grado, aveva pienamente accertato la condotta posta in essere da (omissis) e dalla coniuge nel periodo 2007-2009, nonché, tramite la ricostruzione dei flussi di denaro, l'accredito della somma di denaro sopra specificata, provento della truffa aggravata di cui trattasi, sul conto intestato a (omissis), e della somma di euro 484.600,00, sempre di provenienza truffaldina, su quello intestato alla moglie.

Osserva la Corte, inoltre, con riguardo al proc. pen. n. 8982/2007, come detta vicenda processuale abbia contribuito a delineare lo spessore criminale di (omissis), consentendo di individuare un gruppo criminale capeggiato da (omissis), di cui (omissis) era prestanome, risultando tra i soci e/o rivestendo la carica di amministratore di diverse società avviate nell'ambito del sodalizio criminale. Sodalizio connotato da "un vero e proprio sistema circolare alimentato, principalmente, da un



giro vorticoso di assegni finalizzato alla sottrazione di risorse alla Banca (omissis) sedente in (omissis) e dallo "ottenimento di fondi da parte dei vari istituti di credito [...] senza effettive garanzie di solvibilità, secondo un sistema autoreferenziale alimentato da assegni bancari post-datati senza provvista ("farfalle") e da spostamenti di fondi da un conto all'altro, secondo un meccanismo auto alimentato gestito dal dominus (omissis) e implementato con il proteiforme contributo di ognuno degli odierni imputati".

Con riguardo, ancora, al procedimento 7637/11 per fatti di bancarotta fraudolenta commessi dagli amministratori di fatto e di diritto della (omissis), già (omissis) s.r.l., evidenzia la Corte territoriale come non possa che convenirsi con quanto riscontrato dal Tribunale circa la rilevanza del ruolo di (omissis), risultando nella vicenda coinvolti sia (omissis) che la società (omissis) s.r.l., già coinvolti nel precedente procedimento, e non avendo escluso (omissis) di avere messo a disposizione di (omissis) i suoi conti, pur dichiarando che le movimentazioni erano gestite dal predetto.

Rileva la Corte territoriale, infine, che: - (omissis) era coinvolto in altro procedimento penale per plurimi episodi di usura ed estorsione commessi nel periodo 2008-2012, definito nei suoi confronti con sentenza del 30/11/2017 per morte del reo; - tale procedimento si fondava sull'arresto in flagranza del suddetto per una specifica estorsione, sul rinvenimento di copiosa documentazione riferibile ad attività di natura usuraria e su approfonditi accertamenti bancari documentanti notevoli movimentazioni di somme di denaro del tutto spropositate (euro 880.000,00, di cui euro 300.000,00 in contanti) se relazionate alla modestissima capacità contributiva dimostrata dal nucleo familiare ed emergente dai redditi dichiarati; - dette indagini hanno costituito il fondamento di un provvedimento cautelare tutt'ora in atto; - tale compendio investigativo ha trovato, infine, piena conferma nella sentenza di condanna del 18/12/2019, che nel dichiarare la coimputata (omissis) colpevole dei gravi fatti di usura ed estorsione alla stessa ascritti, in concorso con il (omissis), ha evidenziato anche il ruolo primario svolto da quest'ultimo.

La Corte di appello conclude affermando che il decreto del Tribunale impugnato ben evidenzia la circostanza della sottoposizione di (omissis) a procedimenti penali relativi a gravi fatti di reato contro il patrimonio e fallimentari, commessi sin dal 2005 in modo non occasionale ma continuativo, nonché la circostanza del mantenimento al contempo di un



tenore di vita non adeguato alle situazioni reddituali dichiarate, e che, sulla base di tali dati, appare potersi affermare l'appartenenza del proposto alla categoria di cui all'art. 1 lett.b) del d. lgs. n. 159 del 2011, cioè di coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debbano ritenersi, sulla base degli elementi di fatto ben delineati nel provvedimento impugnato, che vivano abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose.

Le doglianze esposte dalle ricorrenti nell'ultimo motivo e - ancor prima, l'esame del provvedimento in oggetto - non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, essendo dotato il decreto impugnato, e ancor prima il decreto del Tribunale, dei necessari passaggi logici dell'*iter* dimostrativo della pericolosità sociale di (omissis), e della sua correlazione temporale con gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca. Circostanza, quest'ultima, neppure contestata.

6. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


**P. Q. M.**

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore

Gaetano Di Giuro



Il Presidente

Monica Boni

